

STUDIO LEGALE
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA

- SEZIONE LAVORO -

Ricorso ex art. 414 c.p.c. c

con contestuale istanza cautelare ex art.669 sexies e 700 c.p.c.

Istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Nell'interesse della **Dott.ssa Francesca Zappulla**, nata il 7.2.1993 a Siracusa e ivi residente in Via Ronco A Via Damone n. 2/E, C.F. ZPPFNC93B47I754W, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, rilasciata su foglio separato da cui è estratta copia informatica ed inserito nella busta telematica contenente il presente ricorso ([doc. 1](#)), dall' Avv. Alessandra Lucia Zappulla, del Foro di Siracusa, C.F. ZPPLSN90T51I754A, FAX: 0931/419802; pec: alessandrazappulla@pecsr.it, e dall'Avv. Carmelo Zappulla, C.F. ZPPCML58H18D636K, Fax: 0931/419802; pec: carmelo.zappulla58@avvocatisiracusa.legalmail.it ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Siracusa, Viale Teracati n. 110;

Ricorrente

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere 76/A - 00153 Roma- domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, Via Vecchia Ognina n. 149 (C.F. 80014130878; pec: catania@mailcert.avvocaturastato.it);

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, C. F. 80018500829, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sedi in Via G. Fattori, 60 (90146 Palermo), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, Via Vecchia Ognina n. 149 (C.F. 80014130878; pec: catania@mailcert.avvocaturastato.it);

- **Ufficio X – Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa**, Codice Fiscale: 80001830894, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sedi in Viale Tica n.



STUDIO LEGALE
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

149, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, Via Vecchia Ognina n. 149 (C.F. 80014130878; pec: catania@mailcert.avvocaturastato.it);

Resistenti

E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa, in cui la ricorrente risulta attualmente iscritta, rispettivamente, in III fascia delle G.I. e in II fascia della GPS e delle GPS Incrociate di sostegno (classe di concorso A046 – Scienze giuridico ed economiche negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado; ADSS- Sostegno scuola secondaria di secondo grado) valide per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 che, in caso di accoglimento del presente ricorso, sarebbero scavalcate in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.

Controinteressati

IN FATTO

In data 28/11/2019, la ricorrente ha conseguito, la Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Classe LGM/01 – Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza DM270/2004) presso l'Università degli studi di Catania ([doc. 2](#)), idonea all'insegnamento per la classe di concorso A046 (ex A019) – Scienze giuridico ed economiche negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

In data 25.01.2020, la ricorrente ha conseguito il Master di I Livello in “L'INSEGNAMENTO DELLE MATERIE GIURIDICO-ECONOMICHE NEGLI ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO: METODOLOGIE DIDATTICHE” presso l'Università Telematica E- Campus ([doc. 3](#)), titolo necessario ai fini dell'insegnamento.

In data 15.02.2020, l'istante ha conseguito i 24 crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psicopedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche ([doc. 4](#)),



CL STUDIO LEGALE AZ
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

presso l'Università Telematica E- Campus, previsti quali titolo di accesso ai concorsi della Pubblica Istruzione dal D.Lgs. n. 59/2017 (attuativo della Legge delega n. 105 /2015).

Nel corso degli anni, la ricorrente ha arricchito il suo percorso formativo e culturale attraverso l'acquisizione di nuove competenze e il conseguimento degli ulteriori titoli ed attestati di seguito elencati:

- Attestato relativo all'accertamento delle competenze linguistiche in LINGUA INGLESE DI LIVELLO C2 CEFR, conseguito in data 21.02.2022, presso Università telematica – Orizzonte docenti ([doc. 5](#));
- Corso di perfezionamento in NUOVA DIDATTICA PER LE LINGUE: CLIL presso l'Università Telematica E-campus a.a. 2021/2022([doc. 6](#)).

In data 19.05.2022, la ricorrente ha partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della Scuola Secondaria, così come previsto dal Decreto Dipartimentale del 21 aprile n. 499 del 2020, definito di seguito Bando.

Il Bando è stato pubblicato in G.U. il 28.4.2020 e ha richiamato, ai fini dell'ammissione alla partecipazione della procedura concorsuale, i requisiti di cui al D. Lgs. 59 del 2017 ossia - **in alternativa** all'abilitazione specifica sulla classe di concorso: - **il possesso congiunto di laurea e 24 CFU**, così riconoscendo, in tale specifico ambito, il **valore abilitante della laurea unitamente ai 24 CFU**.

In data 19.05.2022, l'istante ha superato la prova scritta del suddetto concorso ([doc. 7](#)).

In data 29.05.2022, con domanda prot. n. m_pi. AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7595274.29-05-2022 ([doc. 8](#)), la ricorrente ha presentato sulla piattaforma online del Miur istanza per l'aggiornamento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze per la Provincia di Siracusa per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022 ([doc. 9](#)).

La piattaforma online di cui sopra non ha permesso alla ricorrente, nonostante fosse in possesso della **Laurea Magistrale in Giurisprudenza** ([doc. 2](#)), del **Master di I livello in**



STUDIO LEGALE
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

materie giuridiche (doc. 3) e dei **24 CFU (doc. 4)**, di potersi iscrivere nella I fascia della graduatoria Provinciale, costringendola a doversi declassare in seconda fascia, contrariamente a quanto previsto dalla normativa applicabile in subiecta materia per quanto infra meglio precisato.

La Ricorrente, quindi, è attualmente inserita nella III fascia delle graduatorie di istituto della Provincia di Siracusa e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze (**doc. 10**), in relazione alla classe di concorso A046 (posizione 223) e GPS incrociate sostegno II fascia scuola secondaria di secondo grado (posizione 2792). (**doc. 11**).

In virtù della **normativa primaria**, ingiusto deve considerarsi l'assetto regolamentare estremamente limitativo di cui all'O.M. 112/2022, secondo il quale, solo coloro i quali sono in possesso del titolo di abilitazione vecchio sistema (PAS, TFA, SSIS...) hanno diritto ad essere inseriti nelle GPS prima fascia. La O.M. 112/2022 ha così prodotto una inammissibile disparità di trattamento, che pregiudica fortemente le aspettative lavorative della Ricorrente – limitandone gravemente le opportunità di conferimento degli incarichi a tempo determinato nella scuola statale – che, pur essendo in possesso di laurea magistrale, dei 24 CFU e del master è stata ingiustamente collocata in seconda fascia delle GPS ed in terza fascia delle graduatorie di istituto.

La ricorrente, inoltre, non ha potuto sciogliere in senso positivo la riserva di cui all'art. 7 lett. e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022, che consente l'inserimento con riserva in prima fascia *“di coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio”*, in quanto la procedura concorsuale, cui ha partecipato, non si è ancora conclusa, non essendo stato ancora pubblicato il calendario delle prove orali relative alla classe di concorso A046 (**doc. 12**). Ne deriva l'urgente interesse per la Ricorrente ad ottenere un provvedimento giudiziale che riconosca ai suddetti titoli posseduti il valore abilitante che compete loro, al fine di poter conseguire l'inserimento nella prima fascia GPS e seconda fascia delle G.I.

In data 13.08.2022, la ricorrente ha presentato istanza online per nomina supplenze indicando nella stessa le scuole scelte (**doc. 13**).



STUDIO LEGALE
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

Nel mese di settembre e precisamente alle date del : 9/9/2022, 13/09/2022, 14/09/2022,
sul sito <https://www.sr.usr.sicilia.it/> sono stati pubblicati gli avvisi di ripubblicazione delle graduatorie.

Nelle graduatorie ripubblicate:

- con riferimento alla classe di concorso A046, la posizione della ricorrente è rimasta invariata;
- nelle GPS incrociate sostegno II fascia scuola secondaria di secondo grado, la ricorrente è passata dalla posizione numero 2792 alla numero 2494 ([doc. 14](#) e [doc. 15](#)).

Ciò premesso, la Dott.ssa Francesca Zappulla, ut supra rappresentata e difesa, ricorre a Codesto On.le Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento del possesso congiunto di Laurea e 24 CFU e, quindi, il diritto all'inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, sulla base dei seguenti motivi.

IN DIRITTO

I

Sulla giurisdizione del Giudice ordinario e sulla competenza territoriale di Codesto Tribunale

Il petitum nel presente giudizio è costituito da un pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del valore abilitante del titolo posseduto dalla ricorrente ed il conseguente diritto al collocamento in seconda fascia delle graduatorie di istituto e in prima fascia delle graduatorie provinciali.

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi,



CL STUDIO LEGALE AZ
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

avendo, la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art. 63, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 2001 devolve al Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”. La circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti” non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione. La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, *“restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”*.

Sulla questione relativa alla giurisdizione è intervenuta la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, che, con l'Ordinanza n. 25840/2016, ha ribadito il doppio binario della giurisdizione. In particolare al punto 4.3 chiarisce che *“ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”*. Va quindi declinata, a priori, ogni ipotesi



STUDIO LEGALE
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario (In senso Cass. 26 giu. 2019, n. 17123).

Quanto alla competenza, sussiste altresì la competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 413, 5° comma, c.p.c., in quanto la Ricorrente è iscritta nella seconda fascia della GPS e nella terza fascia delle graduatorie di istituto presso l'Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa.

L'art. 413, 5 comma, c.p.c., infatti, così dispone: *“Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

II

Illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 in combinato disposto con l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 per violazione della normativa Europea (Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE); Contrasto con le indicazioni comunitarie; reformatio in pejus del criterio di selezione per la formazione delle graduatorie dei docenti.

La direttiva comunitaria 2005/36/CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli stati membri. Il provvedimento di recepimento di tale direttiva, D.lgs. 206/2007, ha abrogato la normativa nazionale che regola la materia dei riconoscimenti professionali. La nuova direttiva 55/2013/UE, al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, ha modificato la precedente: il Decreto attuativo è il D.lgs. n. 15/2016.

Sul punto occorre evidenziare:

a) la Direttiva 2005/36/ CE e il relativo Decreto di attuazione, al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, impongono il possesso di idonea “qualifica professionale”; tale requisito è condizione necessaria e al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa. I titoli



CL STUDIO LEGALE AL
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell'Unione Europea, rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata";

b) i termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva e dal relativo Decreto di attuazione e debbono quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea;

c) le procedure definite "abilitanti" dallo Stato Italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano ai sensi della stessa una "formazione regolamentata", ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato Italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che "la qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Il Ministero dell'Istruzione, attraverso il D.M. n. 39 del 30 gennaio del 1998, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti, validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare, con detto Decreto Ministeriale, è stato statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente. Dalla lettura sistematica delle norme (Direttive U.E. 2005/36 e 2013/55 per come recepite dal legislatore italiano e richiamate nel D.M. 39/1998) emerge che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".

L'art. 49 TFUE, inoltre, privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia,



STUDIO LEGALE
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesì Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che qualora un cittadino di uno Stato Membro dell'Unione Europea, voglia esercitare la professione dell'insegnamento in Italia, allo stesso non verrebbe richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi pubblici.

La normativa Europea non si presta ad equivoci ed i Decreti Ministeriali appaiono in aperto contrasto con tali norme sovranazionali.

Ed infatti, l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022, che non è altro che la riproposizione della precedente Ordinanza n. 60 del 2020, richiede per l'iscrizione nella prima fascia della graduatoria provinciale di supplenze la c.d. 'abilitazione', sicché persiste nel discriminare coloro che sono in possesso del titolo congiunto della laurea e dei 24 CFU, condizione necessaria e al tempo stesso sufficiente per la suddetta iscrizione ex art. 12 della Direttiva 2005/36/CE e del relativo Decreto di attuazione.

III

Illegittimità dell'O.M. n. 112/2022 di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto in combinato disposto con l'O.M. n. 60/2020 di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter della L n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nella parte in cui non consente alla ricorrente l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G. I. Violazione di legge. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 Costituzione.

Il Ministero dell'istruzione persiste, per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/2023-2023/2024, nel negare il diritto della Ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle G.I., in quanto, ancora una volta, impone **illegittimamente** come presupposto e titolo obbligatorio "l'abilitazione".

L'art. 3, co. 2, dell'O.M. 112/2022, infatti, dispone: "*Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite*



STUDIO LEGALE
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale “, e il comma 9 del medesimo articolo, con riferimento alla scuola secondaria di primo e secondo grado, prevede la suddivisione in due fasce così determinate: “.....a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;” .

Gli stessi suesposti criteri valgono per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento.

L’ O.M. n. 112/2022, così come la precedente ordinanza di istituzione delle G.P.S. e delle G.I. (O.M. 60/2020), è **illegittima** perché viola la normativa primaria e, quindi, va disapplicata per le ragioni per le ragioni infra indicate.

Sulla base delle sopra menzionate Ordinanze – che sono illegittime per i motivi sopra esposti –, la ricorrente non può inserirsi nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I., con gravissimo pregiudizio e ingenti danni patrimoniali e non per la ricorrente medesima.



STUDIO LEGALE
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

La ricorrente, sulla base della **normativa** applicabile e come ritenuto dalla **giurisprudenza**, è in possesso di titolo intrinsecamente abilitante costituito dal possesso congiunto della Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e dei 24 CFU in specifici settori disciplinari. I 24 CFU sono stati infatti previsti dal legislatore, con il D. Lgs. 59/2017, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento di docenti, così è accaduto per il concorso ordinario indetto con bando del 21 aprile n. 499 del 2020, pubblicato in G.U. il 28.4.2020 (concorso, come sopra detto, ancora in corso per la classe di concorso A046). Il suddetto D. Lgs. 59/2017, nel determinare i requisiti di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti, ha ridefinito il concetto di abilitazione.

A) Profilo normativo.

Sotto tale profilo la ricorrente, a supporto della fondatezza delle proprie ragioni, precisa quanto segue.

L'art. 1, comma 110 della Legge 107/2015 (c.d. Buona Scuola) ha previsto: “*A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità*”.

In forza della delega legislativa contenuta all'art. 1, comma 181, L. 107/2015, il legislatore, con il D. Lgs. n. 59/2017, ha dettato la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali prevedendo espressamente che possano parteciparvi i docenti laureati in possesso dei 24 CFU conseguiti nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (**art. 5**).

In particolare, il suddetto art. 5 (il cui tenore è stato quasi integralmente confermato anche dalla Legge di Bilancio del 2018, L. 145 del 2018), prevede: “*1. Costituisce titolo di accesso*



CL STUDIO LEGALE AL
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), ((il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure)) il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico , oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra curriculare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, ((il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure)) il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 CFU/ CFA, acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra curriculare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”

Orbene, il tenore testuale delle disposizioni sopra richiamate evidenzia chiaramente che il legislatore delegato, nell'indicare i requisiti per l'accesso ai concorsi pubblici riservati ai docenti Abilitati, vi ricomprenda la Laurea con i 24 CFU. Se prima l'abilitazione veniva concepita come superamento di TFA, PAS, SSIS, oggi senza dubbio l'abilitazione viene intesa come conseguimento dei 24 CFU.

L'equiparazione al titolo abilitante della Laurea congiuntamente ai 24 CFU appare evidente stante che ai concorsi per il reclutamento dei docenti possono partecipare sia i docenti abilitati (L. 107/2015) che i soggetti che hanno il possesso congiunto di Laurea e 24



STUDIO LEGALE
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

CFU (D.lgs. 59/2017). Ne consegue che la Laurea congiuntamente ai 24 CFU è titolo abilitante, ex lege.

La superiore equiparazione trova ulteriore conferma nel **DM n. 92 dell'8.2.2019** *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 149 e successive modificazioni”* e nei successivi decreti ministeriali (**D.M. n. 95/2020, D.M. 755/2021 D.M. n. 333/2022**) di attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno scolastico.

Infatti, il Miur stesso ha ammesso a partecipare ai suddetti corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati, così come previsto dall'art. 13 del DM 249/2010 – i laureati in possesso anche dei 24 CFU e ciò a riprova della equiparazione di cui sopra (cfr. art. 3, co. 1, lett. b, DM 92 cit.).

Ne consegue che i docenti che siano in possesso della Laurea o Diploma di secondo livello (o titolo equipollente) e dei 24 CFU sono muniti di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle G.I.

Non va sottaciuto infine che il comportamento tenuto negli ultimi anni dal legislatore, consistito nel non aver riproposto i molteplici percorsi abilitanti dapprima previsti (T.F.A., S.S.I.S., e P.A.S.), ha pregiudicato la Ricorrente che non ha potuto conseguire l'abilitazione. Inoltre, la recente *“Procedura straordinaria di abilitazione”*, indetta con il D.M. n. 497 del 21.4.2020, avendo previsto requisiti più selettivi dei P.A.S., consentendo la partecipazione solo a chi avesse 3 anni di servizio tra gli a.s. 2008/2009 e 2019/2020 e di cui uno necessariamente sulla materia comune su cui intendesse partecipare, ha illegittimamente ristretto la platea dei partecipanti con ciò pregiudicando chi come la Ricorrente non era in possesso dei requisiti richiesti ed impedendo il conseguimento dell'abilitazione.

In particolare si rappresenta che:

- i corsi di abilitazione ordinari, c.d. T.F.A., non sono stati più riproposti dal 2014;
- i corsi S.S.I.S. avviati nel 1999-2000 sono stati sospesi dal 2008-2009 e non più riproposti per espressa previsione del D.L. 112 del 25.06.2008.



CL STUDIO LEGALE AL
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

La legge sulla Buona scuola ha modificato il concetto di abilitazione, come statuito con l'art. 5 D. Lgs. 59/2017 che qui si richiama e si intende riportato e trascritto.

B) Profilo giurisprudenziale

Sotto tale profilo, la ricorrente, a supporto della fondatezza delle proprie ragioni, precisa quanto segue.

B1) Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823 del 2019, pubblicata il 22.03.2019.

Il Tribunale di Roma con la sopra citata sentenza ha affermato il valore abilitante del Diploma di Laurea unitamente ai 24 CFU avendo statuito che: *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vantava, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia- pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione dell'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di programmare “gli accessi..... (omissis)...P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...” ([doc. 16](#)). (In senso conforme sentenza del Tribunale di Roma n. 2572 del 22.03.2022).*

B2) Tribunale di Siena – Sezione Lavoro - Ordinanza n. cron. 2493/19

Il Giudice del lavoro di Siena con la sopra citata ordinanza ha statuito che: *” in conformità alla legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti, il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline. Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di*



CL STUDIO LEGALE AL
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

abilitazione all'insegnamento, è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equiparato all'abilitazione" ([doc. 17](#)).

B3) Tribunale di Messina Ordinanza del 22/12/2020 emessa nel proc. Iscritto al n. 3560/2020 R.G.

Il Tribunale di Messina con la suddetta ordinanza ha così disposto: “.....appare ragionevole ritenere, richiamando precedente di questo Tribunale (ordinanza del 2.12.2019) che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art. 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”). Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento. Di contro tanto l'O.M. n. 60/2020 che il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 requisiti diversi rispetto al passato, specificando che “le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti”. In particolare, l'art. 3 della suddetta ordinanza suddivide le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in due fasce: a) la prima costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda, costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: - per le classi di concorso di cui alla tabella



STUDIO LEGALE
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio. Comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1. Possesso dei titoli di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del D.lgs. 59/17; 2. abilitazione specifica s altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, del D.lgs. 59/2017; 3. Precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; - per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi prevista dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. Possesso dei titoli di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del D.lgs. 59/17; 2. abilitazione specifica s altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, del D.lgs. 59/2017; 3. Precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso. Va quindi rilevato che l'art. 11 dispone che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. n. 374/2019; b) la seconda è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascuno posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo.....Orbene, con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU egli avrebbe quindi diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, anziché nella seconda fasci delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto". ([doc. 18](#)). (In senso conforme Tribunale di Messina Giudice dott.ssa Bonanzinga sentenza n. 517/2022 del 17.9.202;



STUDIO LEGALE
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

Tribunale di Messina sentenze: n. 1157 del 25.05.2022; n. 1247 del 08.06.2022; n. 797 del 12.04.2022; n. 972 del 05.05.2022; n. 974 del 05.05.2022).

L'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022 riproduce fedelmente la precedente Ordinanza Ministeriale n.60/2020. Ne consegue, pertanto, che la sopra citata decisione del Tribunale di Messina con la quale è stata esaminata la questione sulla base dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 è valida anche in relazione all'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022.

Sulla base di quanto sopra esposto, rilevato e dedotto, le condotte del Ministero e dell'U.S.R. Sicilia sono palesemente illegittime poiché hanno impedito alla Ricorrente di potersi inserire nella I^a Fascia delle GPS e nella II^a Fascia delle G.I. (graduatorie d'istituto) e ciò in violazione sia delle disposizioni sopra citate che dei principi costituzionali, come infra si dirà.

La ricorrente, come già esposto, in possesso della Laurea Magistrale a ciclo unico e dei 24 CFU, vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto come operata dal legislatore delegato (art. 5 D.lgs. 59/17) sulla base della legge delega (art. 1, comma 110, Legge 107/2025).

Secondo le errate, erronee ed illegittime Ordinanze Ministeriali ed in violazione delle norme primarie, sovranazionali e di rango costituzionale, la Ricorrente può partecipare ad un concorso riservato agli abilitati, ma non può accedere alle graduatorie riservate ai docenti abilitati. Ciò configura anche una disparità di trattamento e una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Tale interpretazione "costituzionalmente orientata" è sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare (cfr. sentenza Tribunale di Roma 2823 del 2019).

Pertanto, la dott.ssa Francesca Zappulla è in possesso dei titoli e dei requisiti per l'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle G.I., in quanto docente abilitato all'insegnamento. In difetto si configurerebbe una disparità di trattamento.

IV



Valore abilitante del possesso congiunto dei 24 CFU e laurea anche alla luce della riforma Bianchi in tema di formazione e reclutamento del personale docente – D.l. n. 36 del 2022 conv. in L. n. 79 del 2022.

Le considerazioni e valutazioni sopra esposte sub. punto III restano ferme e valide anche alla luce della nuova riforma in materia di formazione e reclutamento del personale docente, stante che la riforma Bianchi non poteva incidere e non incide anche in rispetto al principio di irretroattività e al principio costituzionale di uguaglianza sul riconoscimento del valore abilitante della Laurea unita ai 24 CFU, posto che la ricorrente ha conseguito i 24 CFU in data 15.02.2020 ([doc.4](#)) e, quindi, in epoca antecedente alla emanazione della riforma e della sua entrata in vigore.

Con Ordinanze del 5/8/2022 ([doc. 19](#)) e del 18/8/2022 ([doc. 20](#)), il Tribunale di Messina pronunciandosi su ricorsi diretti ad ottenere provvedimenti d'urgenza per il riconoscimento del valore abilitante della Laurea con i 24 CFU ha ritenuto: “Infatti, sebbene l’art. 44 del D.l. n. 36 del 30 aprile 2022, conv. in L. n. 79 del 29 giugno del 2022 (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie) abbia inserito nel menzionato D.lgs. 59/2017 l’art. 2 ter (Abilitazione all’insegnamento), secondo cui: “1. L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell’art. 2- bis a cui si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello oppure di titolo equipollente o equiparato (...)”; ed abbia modificato integralmente l’art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso), stabilendo che: “1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e



STUDIO LEGALE
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso (...)", eliminando il riferimento ai 24 CFU, tuttavia in sede di conversione è stato previsto all'art. 18 bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) che: "1. Fino al 31 dicembre 2024 (...) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (...)." Alla luce di tale disposizione transitoria la modifica legislativa non pare incidere sull'interpretazione proposta nella presente controversia."

V

Disapplicabilità dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 in combinato disposto con Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020.

L'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 in combinato disposto con la precedente Ordinanza n. 60/2020, impedendo l'esercizio del diritto della Ricorrente, merita di essere disapplicata.

Nella fattispecie de qua è violato il diritto soggettivo della Ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie, come sopra meglio specificato.

Il Giudice ordinario può disapplicare l'atto amministrativo illegittimo nelle controversie (come quella in oggetto) in cui il privato lamenta la lesione di un diritto soggettivo.

Il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo è attribuito al Giudice ordinario dall'art. 5 L. 2248/1865, All. E. (cd. legge sul contenzioso amministrativo-LAC), il quale testualmente prevede che *"le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi a legge"*.

Norma analoga si rinviene nell'art. 63, comma 1, D. Lgs. 165/2001 che dispone che *"sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...], ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi"*.

La giurisprudenza se ne è occupata ampiamente. Infatti, in generale *"Il G.O., quando conosce di diritti soggettivi che si assuma essere lesi da atti amministrativi illegittimi, può*



STUDIO LEGALE
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

disapplicare questi ultimi ai sensi dell'art. 5, l. n. 2248 del 1865” (T.A.R. Roma, 02/10/2019, n. 11492).

Più specificamente, la giurisprudenza del lavoro ha evidenziato come la sussistenza di un atto amministrativo presupposto non possa essere un limite alla competenza del Giudice del Lavoro: *“Deve escludersi che la sussistenza di un atto amministrativo presupposto, nelle controversie relative ai rapporti di impiego dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, possa costituire limitazione alla competenza del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, potendo questi conoscerlo in via incidentale ai fini della disapplicazione (art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dall'art. 18 del d.lgs. 19 ottobre 1998, n. 387), anche quando, nei casi previsti, questo atto presupposto rientri nella residua sfera assegnata alla giurisdizione amministrativa, dovendosi, altresì, escludere che possa sorgere una pregiudizialità amministrativa”* (Trib. Roma, sez. lav., 01/10/2019, n. 7584).

La S.C. di Cassazione a Sezioni Unite così si è espressa: *“Il giudizio tra un privato e una P.A. non preclude affatto, di per sé (ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E) il potere del giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale non applicazione”* (Cass., Sez. Un., 31/12/2018, n. 33688).

L’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 e l’O.M. n. 60/2020 pertanto, ricorrendo la loro illegittimità, dovranno essere disapplicate dall’On. Le Tribunale adito.

VI

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 669 SEXIES E 700 C.P.C.

La formazione delle nuove GPS e delle G.I. a seguito dell’aggiornamento disposto dall’O.M. n. 112 del 6.05.2022, la cui chiusura e scadenza era stata prevista per il 31.05.2022, nonché l’immediata successiva formazione dell’organico per l’imminente inizio del nuovo anno scolastico 2022/2023, rende urgente ed improcrastinabile l’adozione di un



STUDIO LEGALE
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., anche alla luce della sussistenza dei presupposti richiesti al fine dell'adozione di un provvedimento urgente:

- quanto alla sussistenza del **“fumus boni iuris”** del presente ricorso cautelare circa la verosimiglianza dell'esistenza in diritto della pretesa azionata, non v'è dubbio che, quanto dedotto nel presente ricorso evidenzia la sussistenza di un diritto violato dai provvedimenti presi dal Ministero dell'Istruzione. Il fumus boni iuris emerge chiaramente dai motivi del Ricorso.

- quanto alla sussistenza **del “periculum in mora”**, è **evidente il grave e irreparabile pregiudizio** che la Ricorrente subirà laddove non venisse riconosciuto in via cautelativa il valore abilitante del possesso congiunto della Laurea e dei 24 CFU, e conseguente immediato inserimento in prima fascia. Il mancato inserimento in prima fascia comporta per la Ricorrente l'impossibilità di poter conseguire supplenze annuali e/o brevi con conseguente gravissimi danni patrimoniali e non.

Vi è dunque la sussistenza di un pericolo qualificato da ritardo, imminente e irreparabile.

La domanda ha ad oggetto una pronuncia dichiarativa in relazione al valore abilitante della Laurea con il 24 CFU, che il Ministero si ostina a non ritenere tale, e quindi si prescinde dall'inserimento in graduatoria, che ne è una imminente conseguenza, il che evidenzia la sussistenza dell'attualità e concretezza del periculum.

Inoltre, è stata aperta la possibilità per i docenti di inserire in modalità telematica, sulla piattaforma istanze online, le preferenze delle scuole e/o delle città; tale scelta è però concessa alla ricorrente solo quale docente di II fascia delle GPS e terza fascia delle Graduatorie d'Istituto.

Occorre, però, prima chiarire l'iter relativo alle nomine e ai contratti di supplenza e/o di ruolo per l'a.s. 2022/2023 che iniziano a decorrere dal 01.09.2022.

L'iter relativo agli incarichi di supplenza è stato chiarito dalla circolare del Miur del 29.07.2022 ([doc. 21](#)), a firma del Dott. Filippo Serra in cui si evince chiaramente il vantaggio che il soggetto inserito in prima fascia ha rispetto agli aspiranti docenti inseriti in seconda fascia ([pag. 3 doc. 21](#)). Nella stessa circolare si fa inoltre riferimento ai diversi aspiranti inseriti con riserva in quanto “vincitori” di ricorsi cautelari a testimonianza di come



STUDIO LEGALE
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

ormai vi sia un intendimento giurisprudenziale univoco in materia ([pag. 5 doc. 21-DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO](#)).

In sintesi, il periculum in mora si sostanzia nella concreta possibilità per la ricorrente, allorché venga riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento, di notificare il provvedimento ai fini dell'inserimento nelle superiori graduatorie, intese come prima fascia delle GPS e seconda fascia delle graduatorie d'istituto, rilevando che l'ammissione nella prima fascia delle GPS attribuisce il diritto alle supplenze per gli insegnanti.

In riferimento all'anno 2022/2023, al decreto milleproroghe (decreto legge 228 del 2021) è stato apportato un emendamento all'art. 5 ter, tale emendamento consente l'immissione in ruolo di coloro i quali siano in possesso di idoneo titolo di specializzazione. Il citato dato normativo si riferisce al sostegno ma è indicativo dell'importanza di essere inseriti in prima fascia entro l'inizio dell'a.s. ([pag. 1 doc. 21](#)). Ad agosto dell'anno 2021 è stata diramata la circolare che, considerati i posti vacanti tutt'ora esistenti, avrebbe consentito l'immissione in ruolo di coloro i quali erano inseriti in prima fascia.

Al di là dell'importanza dell'immissione in ruolo, è comunque di fondamentale importanza essere in prima fascia per evitare di perdere la possibilità di essere chiamati per l'intero anno scolastico e con precedenza rispetto a quelli inseriti nelle fasce successive anche in relazione alle supplenze brevi e/o temporanee, con conseguente danno sia sotto il profilo economico che sotto il profilo di perdita da chance nonché per l'impossibilità di conseguire punteggio.

Ciò giustifica il ricorso alla misura cautelare invocata per la sussistenza non solo del fumus boni iuris **ma anche del periculum in mora, considerato che nelle more del giudizio di merito rimarrebbe preclusa alla ricorrente la possibilità di essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza, subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendole pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa.**

Sul punto significativo è l'**orientamento del Tribunale di Messina** circa l'accoglimento dei ricorsi cautelari e precisamente **l'Ordinanza del 22.12.2020**, a firma della Dott.ssa



CL STUDIO LEGALE AL
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

Graziella Bellino, che ha così stabilito “Orbene, con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU egli avrebbe quindi diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, anziché nella seconda fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto per le classi di concorso A041 - Scienze e Tecnologie Informatiche, A060 -Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado, A020 - Fisica, A026 -Matematica, A040 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, A047 -Scienze matematiche applicate. Oltre al fumus boni iuris sussiste nel caso di specie il periculum in mora tenuto conto del fatto che il mancato inserimento in potrebbe comportare la mancata stipula di contratti con danno alla professionalità. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione resistente così come liquidate in dispositivo. Vanno compensate le spese nei confronti dei controinteressati. P.Q.M. - Riconosce il diritto del ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso A041 - Scienze e Tecnologie Informatiche, A060 -Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado, A020 -Fisica, A026 -Matematica, A040 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, A047 -Scienze matematiche applicate; ...” ([doc. 18](#)).

Ed ancora, il **Tribunale di Messina**, con ordinanza del **18.10.2021**, ha così stabilito: “La ricorrente, con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto della laurea magistrale e dei 24 CFU – titoli provati dalla documentazione in atti - avrebbe avuto diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto per la classe di concorso indicata in domanda.

Accertata la sussistenza del fumus boni iuris, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe precluso alla ricorrente l’inserimento nelle suddette graduatorie subendo così pregiudizio in ordine alla possibilità di assumere un incarico annuale.

Le spese giudiziali saranno regolamentate all’esito del giudizio di merito già instaurato. P.Q.M. visti gli artt. 700, 669 bis ss., 409 ss. c.p.c., così provvede: - riconosce il diritto della



STUDIO LEGALE
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per la classe di concorso indicata in domanda; - spese al merito.” ([doc. 22](#))

Quanto alla necessità di un provvedimento di urgenza inaudita altera parte, si rappresenta che in data 2.8.2022, la Dirigente del X Ufficio – Ambito Territoriale Siracusa, Angela Fontana, ha disposto la pubblicazione delle allegate Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della provincia di Siracusa, posto comune e sostegno, del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 2022/23 e 2023/24 ([doc. 23](#)). Orbene, da tali graduatorie si attinge per le nomine relative all’anno scolastico 2022/2023, ovviamente attraverso lo scorrimento che ha inizio dalla prima fascia. I docenti incaricati assumeranno servizio nella scuola assegnata dalla data del conferimento dell’incarico, talché si ravvisa, con chiara evidenza, l’interesse ad un provvedimento d’urgenza, anche inaudita altera parte, al fine di non pregiudicare la fase di conferimento delle supplenze tutt’ora in corso.

Tutto ciò premesso, parte ricorrente ut supra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

RICORRE D’URGENZA E NEL MERITO

All’ Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Siracusa affinché, Voglia accogliere nei confronti della Ricorrente le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

IN VIA CAUTELARE:

stante la sussistenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora per i motivi esposti in premessa che si intendono qui integralmente richiamati, riportati e trascritti, con Decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, esperita l’audizione delle parti:



STUDIO LEGALE
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

- **accertare e dichiarare** per i motivi tutti dedotti in narrativa che si intendono qui integralmente richiamati, riportati e trascritti e previa disapplicazione dell'ordinanza n. 112 del 2022 in combinato disposto con ordinanza n. 60 del 2020 e dei Decreti Ministeriali e Direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, che la Ricorrente è in possesso di titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di Laurea e dai 24 CFU e

per l'effetto

- **ordinare** alle Amministrazioni resistenti di inserire immediatamente la ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per la classe di concorso A046, Provincia Siracusa, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto;

- **ordinare** alle Amministrazioni resistenti tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'inserimento della Dott.ssa Francesca Zappulla nelle graduatorie anzidette;

- **adottare** ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.

NEL MERITO:

- **accertare e dichiarare** per i motivi tutti dedotti in narrativa che si intendono qui integralmente richiamati, riportati e trascritti e previa disapplicazione dell'ordinanza n. 112 del 2022 in combinato disposto con ordinanza n. 60 del 2020 e dei Decreti Ministeriali e Direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, che la Ricorrente è in possesso di titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di Laurea e dai 24 CFU e

per l'effetto

- **ordinare** alle Amministrazioni resistenti di inserire immediatamente la ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per la classe di concorso A046, Provincia Siracusa, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto;



STUDIO LEGALE
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

- **In via istruttoria**, ammettere ogni mezzo istruttorio utile e determinante ai fini del presente ricorso;

in ogni caso:

- **adottare** gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dalla Ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Salvis juribus.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e che il contributo non è dovuto essendo il reddito della Ricorrente inferiore al limite di € **35.240,04** come da dichiarazione in atti allegata ([doc. 24](#)).

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Procura alle liti (**doc. 1**)
- 2) Laurea (**doc. 2**)
- 3) Master di I Livello in “L’insegnamento delle materie giuridico-economiche negli istituti secondari di ii grado: metodologie didattiche” (**doc. 3**)
- 4) Certificato 24 CFU (**doc. 4**)
- 5) Attestato relativo all’accertamento delle competenze linguistiche in LINGUA INGLESE DI LIVELLO C2 CEFR (**doc. 5**)
- 6) Certificato clil (**doc. 6**)
- 7) Esito prova scritta (**doc. 7**)
- 8) PR-PRGS-214-francesca. zappulla7-29_05_2022-SR4129889148601838217 [3661] (**doc. 8**)
- 9) Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 (**doc. 9**)
- 10) GRADUATORIA_PROVINCIALE_A046_TAB4__02082022 (**doc. 10**)
- 11) GRADUATORIA_INCROCIATA_SSSS_FSC2__02082022 (**doc. 11**)
- 12) GRADUATORIA_PROVINCIALE_A046_TAB3__02082022 (**doc. 12**)



QZ STUDIO LEGALE AZ
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

- 13) PR-SNPD-234-francesca.zappulla7-13_08_2022-SR24567038460950433984077 **(doc. 13)**
- 14) GRADUATORIA_INCROCIATA_SSSS_FSC2__13092022 **(doc. 14)**
- 15) GRADUATORIA_INCROCIATA_SSSS_FSC2__14092022 **(doc. 15)**
- 16) Tribunale sez. lav. Roma 22.03.2019 n. 2823 **(doc. 16)**
- 17) Tribunale Siena n. cronol. 2493 del 2019 **(doc. 17)**
- 18) Tribunale di Messina - Sez. Lavoro Ordinanza del 22.12.2020 **(doc. 18)**
- 19) Tribunale-di-Messina-Ordinanza-del-05.08.22 **(doc. 19)**
- 20) Ordinanza cautelare Tribunale Messina del 18.08.2022 **(doc. 20)**
- 21) CIRCOLARE-SUPPLENZE-REGISTRO_UFFICIALEU002859729-07-_220729_173706 **(doc. 21)**
- 22) Tribunale di-Messina Ordinanza del 18.10.21 **(doc. 22)**
- 23) Decreto del 02-08-2022 pubblicazione graduatorie **(doc. 23)**
- 24) Dichiarazione sostitutiva certificazione esenzione c.u **(doc. 24)**

Siracusa, 05.09.2022

Avv. Alessandra Lucia Zappulla

Avv. Carmelo Zappulla



STUDIO LEGALE
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA

- SEZIONE LAVORO -

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA

EX ART. 151 C.P.C.

Ill.mo Sig. Presidente

La **Dott.ssa Francesca Zappulla**, nata il 7.2.1993 a Siracusa e ivi residente in Via Ronco A Via Damone n. 2/E, C.F. ZPPFNC93B47I754W, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al suesteso Ricorso dall' Avv. Alessandra Lucia Zappulla, del Foro di Siracusa, C.F. ZPPLSN90T51I754A, FAX: 0931/419802; pec: alessandrazappulla@pecsr.it, e dall'Avv. Carmelo Zappulla, C.F. ZPPCML58H18D636K, Fax: 0931/419802; pec: carmelo.zappulla58@avvocatisiracusa.legalmail.it ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Siracusa, Viale Teracati n. 110;

Premesso

- che il sopra esteso Ricorso e l'emanando Decreto dovranno essere notificati alle Amministrazioni convenute e a tutti i docenti potenzialmente controinteressati.

- che il numero elevato dei docenti controinteressati e la difficoltà di reperirne i recapiti non rende possibile la notificazione del Ricorso e dell'emanando Decreto nei modi ordinari e la notificazione per pubblici proclami con le modalità ordinarie appare particolarmente onerosa, sicché risulta maggiormente consona la instaurazione del contraddittorio nei confronti dei docenti controinteressati per pubblici proclami con modalità telematiche mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito web del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa;

Ciò premesso, la esponente medesima, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che la S.V.Ill.ma Voglia autorizzare la notifica del sopra esteso Ricorso e dell'emanando Decreto per pubblici proclami, mediante pubblicazione dei superiori atti sul sito web del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa.



CZ STUDIO LEGALE **AZ**
Avv. Carmelo Zappulla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandra Lucia Zappulla
Dott.ssa Francesca Zappulla

Siracusa, 05/09/2022

Avv. Alessandra Lucia Zappulla

Avv. Carmelo Zappulla

